

Tar Lombardia
Sentenza n. 604
Pubblicata il 31 luglio 2020

[omissis]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 8 luglio 2020 i ricorrenti, genitori del minore -OMISSIS-, che nell'anno scolastico 2019-2020 ha frequentato la classe -OMISSIS--ordinamento liceale x (Liceo Sx) dell'Istituto d'Istruzione Superiore -OMISSIS- (x), censurano la decisione, assunta all'unanimità dal collegio dei docenti in sede di scrutinio finale, di non ammettere lo studente alla classe successiva. Gli esponenti non contestano le singole valutazioni negative conseguite dal figlio in alcune materie di insegnamento, ma l'esito finale dello scrutinio, deducendone l'illegittimità per "Violazione art. 1, comma 4, lett a) D.L. n. 22 del 2020 conv. in L. n. 41 del 2020; art. 4, comma 3, ordinanza Ministero dell'Istruzione n. 11 del 16 maggio 2020. Eccesso di potere per difetto di motivazione; travisamento; contraddittorietà", perché contrastante con la specifica e derogatoria disciplina introdotta a livello nazionale per l'anno scolastico che si è da poco concluso, caratterizzato per la sospensione delle lezioni in presenza a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, sostituite dalla Didattica A Distanza (cd. DAD). Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto d'Istruzione Superiore OMISSIS-. La difesa delle parti ricorrenti ha formulato istanza di discussione orale mediante collegamento da remoto ex art. 4 D.L. n. 28 del 2020 convertito in L. n. 70 del 2020, alla quale ha poi rinunciato, depositando, in sostituzione, note d'udienza. Il ricorso è stato chiamato alla Camera di Consiglio del 29 luglio 2020 per l'esame dell'istanza cautelare e ivi è stato trattenuto in decisione, avendo il Collegio ravvisato i presupposti per la definizione del contenzioso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 c.p.a. Il gravame è manifestamente fondato. Il verbale del Consiglio di Classe relativo allo scrutinio finale dell'a.s. 2019-2020 ha disposto la non ammissione dello studente -OMISSIS- "tenuto conto" sia dell'O.M. n. 11 del 2020 sia dei criteri di valutazione stabiliti dal Collegio dei docenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore -OMISSIS- nel documento del 29 maggio 2020 denominato "La valutazione didattica - criteri di conduzione degli scrutini finali a.s. 2019-20", che ha fornito indicazioni applicative e interpretative della disciplina introdotta a livello nazionale. L'ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 del Ministero dell'Istruzione "concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti", adottata in attuazione del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, all'articolo 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali) ha previsto che per l'anno scolastico in questione "3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento" e che "5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispose il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento." La non ammissione alla classe successiva è limitata a due sole ipotesi: - allorché i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico (art. 4, comma 6); - nel caso, di "provvedimento di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti" (art. 4, comma 7). A fronte di tale quadro normativo la delibera del Consiglio di Istituto datata 29 maggio 2020, anch'essa oggetto di impugnazione, ha previsto una "casistica applicativa relativa alla non ammissione di un allievo alla classe successiva", che non si limita a richiamare e precisare le disposizioni recate dalla normativa nazionale, ma

stabilisce ulteriori ipotesi di non ammissione, con una disciplina illegittimamente derogatoria per i soli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "x", contrastante con quella generale. Come risultante dalla documentazione versata in atti, il figlio dei ricorrenti non è stato ammesso alla classe successiva in ragione del suo inadeguato rendimento complessivo, ascrivibile alla terza ipotesi della "casistica applicativa" indicata nel documento adottato dall'Istituto scolastico, in quanto l'allievo "non limitatamente al primo periodo, ma complessivamente nei mesi di didattica in presenza (terminati sabato 22 febbraio 2020) è risultato insufficiente in quattro discipline anche di indirizzo, confermate al termine dell'a.s. e talvolta con un peggioramento nella valutazione complessiva (fisica ed inglese, mentre in italiano, ovviamente, non è stato possibile sviluppare e verificare le competenze nello scritto)" (relazione del dirigente scolastico dd. 18 luglio 2020 - doc. 1 depositato il 24 luglio 2020). Detta situazione non rientra in uno dei due casi indicati dall'O.M. n. 11 del 2020, che rappresentano un'eccezione rispetto alla regola generale dell'ammissione e, quindi, costituiscono disposizioni di stretta interpretazione; lo studente pertanto, in conformità a detta normativa, doveva essere ammesso alla classe successiva, con un apposito PAI finalizzato al recupero, nel corso del successivo anno scolastico, delle lacune esistenti al termine dell'a.s. 2019-2020. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale relativo allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2019/2020 del Consiglio della classe -OMISSIS--ordinamento liceale x in parte qua, della pagella dello studente, nonché del punto 5, lett. g) terza ipotesi della casistica applicativa del documento approvato dal Collegio dei docenti dell'Istituto e datato 29 maggio 2020. La novità e peculiarità della normativa applicabile al caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati come precisato in motivazione. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2020.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>